



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 14/04/2020

Prot. 0002434

Oggetto: Artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020_ Indicazioni e istruzioni Inps su sospensione versamenti

Facciamo seguito alla Com. n. 33, prot. 0002207, del 13.3.2020, per segnalare che l'Inps ha fornito specifiche indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi di cui al Decreto Cura Italia (DL. 18/2020).

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - ART. 61

Con il suddetto Decreto, le disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, disciplinate nel DL. n. 9/2020 per determinate categorie di soggetti, vengono estese ad una platea più ampia (si veda **all.to 1**) ed in particolare:

- sospensione **dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020**, per i soggetti di cui alla lettera a. della tabella riportata nell'all.1;
- sospensione **dal 2 marzo al 30 aprile 2020**, per i soggetti di cui alle lettere da b. a r. della tabella di cui all'all.1.

Non è previsto alcun rimborso di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Soggetti interessati dalla sospensione

L'Istituto ha chiarito che la sospensione, riguardante i contributi con scadenza legale di adempimento e di versamento compresa tra il 2.3.2020 e il 30.4.2020 (ovvero il 2.3.2020 e il 31.5.2020, per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), si applica in favore dei soggetti operanti al 2.3.2020 e regolarmente iscritti alle Gestioni.

Pertanto, destinatari della sospensione risultano essere:

- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

La sospensione si applica anche in relazione alla decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale, qualora il relativo termine scada nel periodo di sospensione, e sono ricompresi sia i versamenti inerenti ai piani di rateazione concessi dall'Inps sia le note di rettifica.

L'Istituto ha fatto presente che per i lavoratori autonomi iscritti, tra le altre, alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, inclusi i professionisti obbligati alla Gestione separata, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - ART. 62

Il Decreto Cura Italia dispone la sospensione dei versamenti (e non anche degli adempimenti informativi) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail **in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020**, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Non risultano scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata.

Anche in tal caso, la sospensione si applica anche ai versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Inps e alle note di rettifica.

QUOTE A CARICO DEI LAVORATORI

L'Inps ha ricordato che, qualora il datore di lavoro o il committente usufruiscano della sospensione contributiva, questa riguarda sia la quota a loro carico che quella a carico del lavoratore, anche se trattenuta, fermo restando l'obbligo di ripresa dei versamenti nelle modalità e tempistiche previste dal DL. n.9/2020 e dal DL. n.18/2020.

E' inoltre sospeso il termine di tre mesi, decorrente dalla notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione (ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del DL. n.463/1983) notificati prima dell'inizio dell'emergenza, qualora il suddetto termine sia interessato dalla sospensione di cui al DL. n.9/2020 e al DL. n. 18/2020.

MODALITA' DI SOSPENSIONE

L'Istituto ha fatto presente che sono stati introdotti specifici codici di autorizzazione e codici per la compilazione dei flussi Uniemens da parte dei soggetti per i quali opera la sospensione dei versamenti contributivi (cfr. Paragrafo 5 della Circolare in esame).

Artigiani e commercianti

L'Istituto ha ricordato che per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, inclusi i professionisti obbligati alla Gestione separata, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione, invece, opera - per i soggetti di cui all'art. 61 (cfr. tabella di cui all'allegato 1) e all'art. 62, comma 2, del Decreto Cura Italia - in relazione ai versamenti inerenti ai piani di rateazione concessi dall'Inps.

Liberi professionisti e committenti che versano alla Gestione separata

In favore dei committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, è prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi dovuti per i compensi effettivamente erogati come di seguito specificato:



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Sospensione adempimenti e versamenti contribuiti per compensi effettivamente erogati

Seggetti destinatari delle sospensioni	Periodo erogazione compensi	Scadenza adempimenti e versamenti
Soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 61 , comma 2, lettere da b) a r) del DL. n.18/2020 (si veda tabella di cui allegato 1, da lett. b. a lett. r.)	febbraio 2020 marzo 2020	dal 2.3.2020 al 30.4.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (art. 61 , comma 2, lett. a) del DL. n.18/2020)	febbraio 2020 marzo 2020 aprile 2020	dal 2.3.2020 al 31.5.2020
Soggetti esercenti attività d'impresa, d'arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62 , comma 2, del DL. n.18/2020)	febbraio 2020	scadenza dei versamenti dall'8.3.2020 al 31.3.2020

L'Inps ha ricordato che anche per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, nel periodo di sospensione, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione si applica, invece, ai versamenti inerenti ai piani di rateazione concessi dall'Inps.

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico è prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail **in scadenza tra il 23.2.2020 e il 31.5.2020**, compresi dunque quelli relativi al I trimestre 2020.

Tutti i suddetti contributi e premi sospesi per effetto dell'art. 34 del DL. 18/2020 - inclusi i contributi pregressi per i quali i datori di lavoro, a fronte di una lettera di assunzione, hanno ricevuto la lettera di accoglimento da parte dell'Inps con termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento o i contributi con scadenza di versamento entro 10 giorni dalla fine dell'attività rientrante entro il 31 maggio 2020, in caso di cessazione del rapporto di lavoro - sono effettuati **in unica soluzione entro il 30 giugno 2020**.

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI EX ARTT. 61 E 62

È prevista la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di interessi, secondo le tempistiche e modalità di seguito indicate:

- in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**, oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo **a decorrere da maggio 2020**, per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (di cui all'art. 8, comma 1, del DL.



n.9/2020) e per i soggetti di cui alle lettere da b) a r) dell'art. 61, comma 2, del Decreto Cura Italia (si veda tabella di cui all'all.1, lett. da b. a r.)

- in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**, oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo **a decorrere da giugno 2020**, per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 61, comma 2, del Decreto Cura Italia (si veda tabella di cui all'all.1, lett. a.)
- in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**, oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo **a decorrere da maggio 2020**, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, di cui all'art. 62, comma 2, del DL. n. 18/2020.

Le decorrenze sopraindicate dovranno essere rispettate anche per il versamento in unica soluzione delle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, con scadenza rientrante nel periodo oggetto di sospensione.

VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI FINI DURC

Come specificato con Com. prot. n. 002417 del 9.4.2020, la validità dei Durc in scadenza tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 è prorogata al 16 giugno 2020.

Le richieste di verifica della regolarità contributiva, presentate nel periodo di emergenza, saranno considerate come effettuate prima del 31.1.2020, valutando le condizioni sussistenti a quella data come presupposto del positivo rilascio.

In particolare, la verifica di regolarità dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31.9.2019.

PROROGA AL 20 MARZO 2020 DEI PAGAMENTI IN SCADENZA AL 16 MARZO 2020

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

Tale differimento riguarda i versamenti relativi alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro afferenti ai periodi retributivi di febbraio 2020 e i versamenti inerenti alla contribuzione dovuta dai committenti per il mese di febbraio 2020.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Si intendono validi i versamenti afferenti alla contribuzione volontaria riferita al IV trimestre 2019, con scadenza 31.3.2020, se pagati entro il 31.5.2020.

Per maggiori dettagli, anche in merito alla compilazione dei flussi Uniemens e alle istruzioni contabili, si rinvia alla Circolare n. 52 del 9.4.2020.

Il Responsabile
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Circolare n.52 del 9.4.2020](#)

Com. prot. 002417 del 9.4.2020

Com. n. 33, prot. n. 0002207 del 13.3.2020



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

All. 1

Soggetti destinatari sospensione versamenti contributivi ex art. 61, comma 2

- a. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r. organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritti nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.